



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 8 DEL 01-02-2021

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO**

Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI: Esumazione ordinaria salme inumate nel Cimitero di Colognola ai Colli - San Zeno.-

IL SINDACO

Visto l'art. 82 del decreto Presidente della Repubblica n. 285/1990 e s.m.i che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

Evidenziato che si definisce "ordinaria" l'operazione di esumazione eseguita dopo un decennio dall'inumazione;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998;

Visto il vigente Regolamento di polizia mortuaria;

Vista l'attuale situazione del campo di inumazione del Cimitero di Colognola ai Colli – San Zeno ove risulta esigua disponibilità di spazi da destinare a nuove sepolture;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'esumazione ordinaria delle salme individuate nel campo (dall'entrata principale secondo riquadro a sinistra, file 3, 4 e 5) per le quali risulta ampiamente trascorso il prescritto periodo di inumazione;

ORDINA CHE

si proceda all'esumazione ordinaria delle salme inumate nel Cimitero di Colognola ai Colli – San Zeno, i cui nominativi sono riportati nell'allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e costitutiva.-

DISPONE CHE

- le operazioni di esumazione verranno effettuate a partire dal 15 febbraio 2021;
- durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio, nel rispetto delle salme esumate, ai parenti dei defunti e ai visitatori del Cimitero;
- nella parte del Cimitero interessata sia interdetto l'accesso al pubblico, per motivi di igiene, di sicurezza e per garantire la riservatezza delle operazioni di riesumazione;
- a cura della ditta incaricata, sia redatto quotidianamente apposito verbale riguardo le salme esumate, indicando il nominativo e la destinazione data ai resti esumati.-

AVVISA CHE

- le operazioni di esumazione avverranno anche in assenza dei familiari interessati;
- nel caso di completa mineralizzazione, i resti ossei del singolo defunto potranno essere tumulati in nicchie ossario, loculi o tombe, già a disposizione della famiglia, nel rispetto delle norme regolamentari, o da richiedersi in uso mediante stipula di una nuova concessione, con spese di tumulazione e di fornitura della cassetta a carico dei congiunti, ovvero cremati, qualora siano consenzienti i familiari con spese a carico di questi ultimi;
- nel caso di non completa mineralizzazione, i resti mortali, a scelta dei congiunti, potranno essere reinumati in apposita area individuata all'interno del cimitero o avviati a cremazione, previo consenso dei familiari, ai sensi della legge n. 130/2001 e della legge regionale Veneto n. 18/2010. Le spese di cremazione e trasporto, oltre ai bolli, alle eventuali spese disbrigo pratiche e tumulazione dell'urna sono a carico dei congiunti.-

AVERTE CHE

in mancanza di indicazioni o espressioni di volontà diversa da parte dei parenti, i resti dei defunti saranno raccolti e depositati nell'ossario del Comune e, nei casi di non completa mineralizzazione, si provvederà d'ufficio alla reinumazione in apposita area all'interno del cimitero.-

INVITA

i familiari dei defunti di cui all'allegato elenco a recarsi in Comune presso l'Ufficio Anagrafe, entro e non oltre il 12 febbraio 2021, in orario d'ufficio, preferibilmente previo appuntamento telefonico al n. 045/6159620, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti.-

La presente ordinanza:

- sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione per giorni 15 all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
 - sarà affissa all'ingresso del Cimitero di San Zeno e sulle tombe interessate;
- e la pubblicazione della stessa all'albo pretorio on line tiene luogo di notificazione agli interessati.-

Copia della presente sarà inviata per opportuna conoscenza:

- Prefettura di Verona
- Servizio Igiene Pubblica della ULSS 9 del Veneto

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (legge n. 1034/1971)
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione (decrto Presidente della Repubblica n. 1199/19719).-

f.to CARCERERI DE PRATI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene affissa all'albo pretorio on-line del Comune dal 01-02-2021 al 16-02-2021 con numero di registrazione 83.-

Dalla Sede Comunale li 01-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate